



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI IVREA**

Composto dagli Ill.mi Signori:

Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO

PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela CULOTTA

GIUDICE Rel./Est.

Dott.ssa Chiara DOGLIETTO

GIUDICE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.

**R.G. FA**

promossa da:

residente in \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Marcone presso il cui studio in Torino, via Massena n. 87, è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti;

- parte attrice -

contro

residente in \_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Caviglione e Sergio Magnano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, corso Montevecchio n. 48, in forza di procura speciale in atti;

- parte convenuta-

e con l'intervento del **Pubblico Ministero**

avente per oggetto: **separazione giudiziale;**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per parte attrice** (come da verbale di udienza in data 7.12.2016):

*“Voglia l'On.le Tribunale,*

*contrariis reiectis,*

*previi gli accertamenti e le declaratorie del caso,*

*per le causali di cui in atti,*

*confermare l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Chivasso, via Mazzini 15;*



porre a carico del sig. \_\_\_\_\_ gli oneri economici per il contributo al mantenimento della ricorrente e del figlio, che si quantificano fin da ora nell'ammontare di almeno 1.500,00 euro mensili (600,00 euro a favore della signora \_\_\_\_\_ e 900 euro a favore del figlio) da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;

dichiarare che la separazione venga addebitata al marito in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

In via istruttoria

Insiste nelle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. reiterando le istanze di revoca dell'ordinanza istruttoria 2.8.2015”.

**Per parte convenuta** (come da verbale di udienza in data 7.12.2016):

“Nel merito:

Rigettare la richiesta di addebito della separazione formulata da controparte in quanto infondata e pretestuosa;

Pronunciare la separazione dei coniugi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ autorizzandoli a vivere separati;

Assegnare la casa coniugale sita in \_\_\_\_\_, alla sig.ra \_\_\_\_\_ sino alla data dell'autosufficienza economica del figlio \_\_\_\_\_ e finchè lo stesso vi abbia dimora abituale;

Disporre che i genitori assumano di comune accordo eventuali decisioni di maggior interesse per il figlio, con particolare riguardo alla salute ed all'istruzione del medesimo, pur in concordanza con le legittime aspettative ed inclinazioni personali dello stesso;

Disporre che il sig. \_\_\_\_\_ versi in favore del solo figlio \_\_\_\_\_ la somma mensile di Euro 200,00 a titolo di mantenimento, oltre ad ulteriori Euro 50,00 che verranno versati direttamente dal padre nel piano di accumulo intestato in favore del figlio ed oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, nonché ludico-ricreative, purchè queste ultime, previamente concordate tra i coniugi ed il figlio e a fronte dei relativi giustificativi di spesa”.

In via istruttoria

Insiste nelle istanze formulate nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.

**Per il P.M.**

“accogliersi il ricorso”.



**MOTIVI DELLA DECISIONE****Premessa in fatto.**

Con ricorso depositato in data 27.9.2013 la sig.ra \_\_\_\_\_, premesso di avere contratto matrimonio con rito concordatario con il sig. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ 1986, unione dalla quale è nato un figlio, \_\_\_\_\_ (il \_\_\_\_\_ 1995), ha adito il Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione con addebito al marito, di disporre l'assegnazione a sé della casa coniugale e di regolamentare i rapporti economici fra i coniugi e nei confronti del figlio (divenuto nelle more maggiorenne).

Con memoria difensiva depositata in data 7.2.2014 si è costituito in giudizio il sig. \_\_\_\_\_, chiedendo il rigetto della domanda di addebito della separazione e di mantenimento della moglie.

All'udienza del 14.3.2014, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, assegnando la casa coniugale coi relativi arredi alla moglie e ponendo a carico del sig. \_\_\_\_\_ l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, mediante il versamento della somma mensile di Euro 250,00; ha dipoi fissato udienza avanti il Giudice Istruttorie, assegnando alle parti termine per il deposito di memorie integrative.

All'udienza in data 1.10.2014, su richiesta congiunta delle parti, il G.I. ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.

Previa riassegnazione del fascicolo, con ordinanza istruttoria emessa in data 30.7.2015, il G.I. ha respinto le istanze istruttorie formulate dalle parti ed ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 7.12.2016, fatte precisare le conclusioni alle parti, il G.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.

**Sulle istanze istruttorie reiterate dalle parti.**

Si ribadisce l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle parti per i motivi già svolti nell'ordinanza istruttoria emessa in data 30.7.2015 che qui integralmente si richiamano.

**Sulla domanda di separazione.**

Ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta da entrambe le parti meriti accoglimento, ricorrendone i presupposti.

Le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da



rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.

### **Sulla domanda di addebito della separazione.**

La domanda attorea di addebito della separazione non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Assume l'attrice, a fondamento della richiesta di addebito, che il marito ha violato i doveri matrimoniali, sia morali che materiali.

Sotto il primo profilo, evidenzia in particolare parte attrice come la vita coniugale sia stata fin dall'inizio caratterizzata da tensioni e disagi per lo più causati dal carattere dominante e violento del sig. \_\_\_\_\_, al punto che la stessa già nel 1998 si era determinata a proporre ricorso per separazione giudiziale.

La separazione si è poi interrotta nel 2001, essendosi le parti riconciliate e la ripresa della convivenza coniugale si è protratta sino al 2010, allorquando il marito si è definitivamente allontanato dalla casa familiare.

Durante detto periodo le difficoltà e le tensioni fra i coniugi sono perdurate sino a determinare l'impossibilità di una prosecuzione della convivenza matrimoniale a causa delle continue vessazioni poste in essere dal marito, descritto dall'attrice come "affetto da una gelosia al limite del patologico e da un temperamento a tratti silenzioso, sospettoso, rancoroso e a tratti violento".

Ebbene, osserva il Collegio come le circostanze dedotte dall'attrice a supporto della domanda di addebito della separazione siano generiche e comunque prive di riscontro probatorio alcuno.

I capi di prova orale dedotti dall'attrice nella memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. (capp. da 1 a 4) sono formulati in termini assolutamente generici e valutativi, non essendo stati indicati specifici episodi, circostanziati spazio-temporalmente, dimostrativi delle condotte di violenza fisica e/o psicologica asseritamente perpetrate dal marito in danno della moglie.

Tale prova non può essere neppure desunta dai verbali di sommarie informazioni prodotti nel presente giudizio dalla sig.ra \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 22 di parte attrice).

La produzione dei suddetti verbali deve senz'altro ritenersi ammissibile, siccome trattasi di documenti che non avrebbero potuto essere prodotti in data anteriore alla conclusione delle indagini preliminari, conclusione avvenuta con la richiesta del P.M. di rinvio a giudizio nei confronti del sig. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 21), successiva alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. (v. verbale udienza 1.10.2014).

Ciò nonostante ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese dalle persone sentite a sommarie informazioni nel procedimento penale (cfr. doc. 22) si palesano insufficienti a provare le condotte di aggressione fisica e verbale lamentate in questa sede dall'attrice siccome nessuno è stato in grado di



riferire in ordini ad episodi di violenza fisica subiti dalla sig.ra \_\_\_\_\_ né in ordine a specifiche condotte di violenza verbale, tali, queste ultime, da porsi in rapporto di stretta causalità rispetto alla crisi coniugale verificatasi in modo definitivo nel mese di novembre 2010.

Altrettanto generica è l'allegazione attorea circa la violazione da parte del marito degli obblighi materiali, essendo priva di riscontro probatorio alcuno la circostanza dell'amministrazione "separata" dei beni in comunione legale e delle operazioni di investimento e/o di acquisto compiute dal convenuto all'insaputa della moglie.

Del tutto irrilevanti, poi, ai fini dell'addebito della separazione sono i fatti occorsi successivamente all'allontanamento del sig. \_\_\_\_\_ dalla casa coniugale occorso nel mese di \_\_\_\_\_ : 2010; allontanamento che deve ritenersi avvenuto, in base alle stesse allegazioni attoree, allorquando la vita matrimoniale era già da tempo in crisi.

Per le ragioni esposte, la domanda di addebito della separazione al sig. \_\_\_\_\_ va respinta siccome indimostrata.

#### **Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale.**

Deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra \_\_\_\_\_, così come già stabilito, in via provvisoria, con ordinanza presidenziale, non essendone in contestazione i presupposti (convivenza della madre con il figlio \_\_\_\_\_) ed avendone fatto entrambe le parti richiesta.

#### **Sulla domanda di mantenimento della moglie e del figlio.**

Come noto, l'assegno di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro risponde alla precipua finalità di garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Incombe, dunque, sul coniuge richiedente l'assegno provare il tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale e l'esistenza di una disparità economico-reddituale rispetto all'altro coniuge tale da non consentire la conservazione di quel tenore di vita.

Nel caso di specie, detto onere probatorio non è stato assolto dall'attrice, che ha ommesso di allegare, prima ancora di provare, quale fosse il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di convivenza matrimoniale.

Parimenti, l'attrice non ha provato, né offerto di provare, il tenore di vita che il marito sarebbe, a suo dire, in grado di permettersi.

Sulla base della documentazione versata in atti, i redditi dichiarati dal sig. \_\_\_\_\_ negli anni d'imposta dal 2010 al 2014 non registrano significative variazioni (egli risulta avere percepito un reddito imponibile pari, nell'anno \_\_\_\_\_, ad Euro 9.173,00, nell'anno \_\_\_\_\_, ad Euro 6.662,00, nell'anno \_\_\_\_\_ ad Euro 6.809,00 e nell'anno \_\_\_\_\_ ad Euro 6.662,00; il convenuto risulta essere



Amministratore Unico della S.r.l., società costituitasi nel , che ha riportato nel una perdita di Euro 7.484,62 come da bilancio d'esercizio del , cfr. doc. 24 parte attrice).

Parimenti invariati risultano i redditi dichiarati dall'attrice, che ha percepito un reddito imponibile pari, nell'anno d'imposta , ad Euro 27.956,00, nell'anno d'imposta , ad 27.889,00, nell'anno d'imposta , ad Euro 27.676,00 e, nell'anno d'imposta , ad Euro 27.302,00.

Seppur i redditi dichiarati dal sig. non paiono sufficienti a giustificare gli impegni di spesa assunti, anche in passato, dal predetto (es. rate mensili di Euro 347,00 per il finanziamento contratto nel 2004 per l'acquisto del camper con scadenza nel mese di luglio 2014, cfr. doc. 9 parte convenuta), non v'è prova che l'attrice abbia beneficiato, in costanza di vita matrimoniale, di un tenore di vita superiore a quello attuale (anche grazie ad eventuali entrate patrimoniali non dichiarate dal marito).

Neppure può assumere rilievo la circostanza che nel giudizio per separazione promosso dall'attrice nel 1998 (non coltivato a seguito di riconciliazione) il Presidente abbia stabilito, in via provvisoria, l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura pari a Lire 500.000 ed in favore del figlio nella misura pari a Lire 900.000: non è dato, infatti, conoscere quali fossero i redditi percepiti a quel tempo dalle parti, considerato fra l'altro che il convenuto ha dichiarato di essere stato dipendente sino al giugno 2005 presso la società , data in cui la società è fallita, e di avere intrapreso, solo a far data dal , l'attività di promotore finanziario.

Occorre poi evidenziare come il Presidente, in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, abbia stabilito a carico del convenuto unicamente l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura pari ad Euro 250,00 mensili.

Avverso il provvedimento presidenziale non è stato proposto gravame, né le parti hanno dedotto circostanze nuove sopravvenute all'udienza presidenziale tali da avere significativamente inciso sulle condizioni economico-patrimoniali delle stesse.

Ritiene pertanto il Collegio, a fronte di quanto sopra esposto, che la domanda di mantenimento proposta dalla sig.ra non possa trovare accoglimento e debba, invece, confermarsi l'obbligo a carico del sig. di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne nella misura stabilita in sede presidenziale, pari cioè ad Euro 250,00 mensili, sino all'indipendenza economica del figlio.

La situazione complessiva delle condizioni reddituali delle parti consente, altresì, di ritenere congrua la partecipazione, nella misura del 50%, del sig. al pagamento delle spese straordinarie documentate nell'interesse del figlio come di seguito indicate:

- spese scolastiche che non necessitano di previa concertazione tra le parti: tasse ed assicurazioni scolastiche universitarie; libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno



riferiti al corso di studi seguito; abbonamento trasporto pubblico; gite scolastiche senza pernottamento;

- spese scolastiche che necessitano di previa concertazione tra le parti: rette e tasse universitarie dopo il primo anno fuori corso; rette scolastiche ed assicurazioni imposte da istituti universitari privati; corsi di specializzazione e master; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non necessitano di previa concertazione tra le parti: spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative ai mezzi di trasporto acquistati in accordo tra i genitori;
- spese extrascolastiche che necessitano di previa concertazione tra le parti: corsi per attività sportive o di istruzione e relativi accessori; corsi di lingua straniera o per attività artistiche o corsi di informatica e relativi accessori; spese per viaggi e vacanze trascorsi in autonomia dai figli; soggiorno estivo, di studio, sportivo e stage sportivi; spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie che non necessitano di previa concertazione tra le parti: spese connotate dai caratteri della necessari età ed urgenza; trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritte dal medico di base, tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
- spese medico-sanitarie che necessitano di previa concertazione tra le parti: tutte quelle che non rientrano nella categoria poc'anzi indicata.

Non può attribuirsi rilievo alcuno in questa sede alla circostanza dedotta dal convenuto solo in sede in sede di comparsa conclusionale circa l'indipendenza economica conseguita dal figlio in tempi recenti: si tratta, infatti, di una circostanza che, in quanto contestata dalla controparte e bisognosa di riscontro probatorio, deve ritenersi inammissibile siccome introdotta per la prima volta dopo la rimessione della causa al Collegio.

#### **Sulle spese di lite.**

Tenuto conto della domanda di separazione formulata da entrambe le parti, del rigetto della domanda attorea di addebito e dell'accoglimento solo parziale della domanda di mantenimento proposta dall'attrice, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di due terzi e di porre il restante un terzo a carico dell'attrice, in ragione del maggior grado di soccombenza.

Le spese di lite sono liquidate in base ai valori dello scaglione di riferimento da Euro 26.000 ad Euro 52.000,00 di cui alla tabella parametri forensi allegata al D.M. 55/2014, tenuto conto della non complessità della vertenza e della totale assenza di attività istruttoria.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione



disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. **R.G. FA** nel contraddittorio delle parti così provvede:

- **pronuncia** la separazione personale dei coniugi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 151 c.c.;
- **rigetta** la domanda attorea di addebito della separazione;
- **dispone** l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra \_\_\_\_\_, coi relativi arredi che la compongono;
- **rigetta** la domanda di mantenimento in proprio favore proposta dall'attrice;
- **dispone** che il sig. \_\_\_\_\_ corrisponda per il mantenimento del figlio \_\_\_\_\_, maggiorenne ma non economicamente indipendente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 250,00, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;
- **dispone** che il sig. \_\_\_\_\_ concorra, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie documentate nell'interesse del figlio come di seguito indicate:
  - spese scolastiche che non necessitano di previa concertazione tra le parti: tasse ed assicurazioni scolastiche universitarie; libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno riferiti al corso di studi seguito; abbonamento trasporto pubblico; gite scolastiche senza pernottamento;
  - spese scolastiche che necessitano di previa concertazione tra le parti: rette e tasse universitarie dopo il primo anno fuori corso; rette scolastiche ed assicurazioni imposte da istituti universitari privati; corsi di specializzazione e master; corsi di recupero e lezioni private; alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
  - spese extrascolastiche che non necessitano di previa concertazione tra le parti: spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative ai mezzi di trasporto acquistati in accordo tra i genitori;
  - spese extrascolastiche che necessitano di previa concertazione tra le parti: corsi per attività sportive o di istruzione e relativi accessori; corsi di lingua straniera o per attività artistiche o corsi di informatica e relativi accessori; spese per viaggi e vacanze trascorsi in autonomia dai figli; soggiorno estivo, di studio, sportivo e stage sportivi; spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
  - spese medico-sanitarie che non necessitano di previa concertazione tra le parti: spese connotate dai caratteri della necessari età ed urgenza; trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritte dal medico di base, tickets sanitari e spese farmaceutiche in quanto prescritte;
  - spese medico-sanitarie che necessitano di previa concertazione tra le parti: tutte quelle che non rientrano nella categoria poc'anzi indicata.
- **dichiara** compensate le spese di lite nella misura di due terzi;



- **dichiara tenuta e condanna** parte attrice a rifondere in favore della parte convenuta le spese di lite nella misura di un terzo, un terzo che si liquida in complessivi Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre il 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 28.4.2017.

IL PRESIDENTE

Rossella MASTROPIETRO

II GIUDICE REL./EST.

Daniela CULOTTA

